



Comune di Rosate
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Approvato con
Modificato con
Modificato con

Delibera di C.C. n. 05 del 02/03/1995
Delibera di C.C. n. 36 del 30/09/2013
Delibera di C.C. n. 44 del 28/11/2016

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Costituzione

1. Le Commissioni sono costituite singolarmente dal Consiglio Comunale con deliberazioni che precisano il numero dei componenti e la materia di competenza.

Art. 3 – Nomina

1. I componenti delle Commissioni Consultive sono nominati, con lo stesso atto deliberativo di costituzione delle Commissioni medesime, dal Consiglio Comunale in modo che la loro maggioranza sia formata da persone esterne all'Amministrazione Comunale.
2. I cittadini (persone esterne) dovranno esclusivamente essere scelti attingendo dall'apposito elenco così come meglio specificato nel successivo art. 7.

Art. 4 – Durata del mandato

1. Le Commissioni Consultive durano in carica per tutto il periodo del mandato amministrativo e, comunque, decadono allo scadere del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni da componente la commissione devono essere rassegnate al Sindaco.
3. Il gruppo consiliare provvede alla proposta di surroga dandone comunicazione al Sindaco per la nomina da parte del Consiglio Comunale.
4. Un cittadino non può fare parte di più commissioni.

Art. 5 – Domanda di nomina nelle Commissioni

1. Una qualsiasi persona residente nel Comune di Rosate avente la maggiore età e non interdetta dai Pubblici Uffici, può chiedere di essere nominata a far parte delle Commissioni Consultive.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate al Protocollo Comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di avviso a tutti i cittadini e con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Saranno, comunque, prese in considerazione, eventuali domande presentate anche nel corso dell'intero mandato amministrativo, da parte di cittadini di Rosate.
3. Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzato l'apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali.

Art. 7 – Registro delle domande

1. Sarà cura dell' Ufficio Segreteria Comunale, previa verifica della completezza dei dati riportati nelle domande di cui all'art.5 precedente, istituire un apposito elenco delle persone che hanno presentato le stesse, seguendo il criterio dell'ordine alfabetico.
2. Il predetto elenco che andrà a costituire il registro ufficiale per la partecipazione dei cittadini alle Commissioni Consultive, verrà trasmesso al Sindaco entro 20 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.
3. Il registro delle domande ha validità sino alla scadenza delle Commissioni.

Art. 8 – Attività e compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni svolgono la propria attività nell'ambito della materia e competenza attribuite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle leggi, dello Statuto Comunale, del presente Regolamento e di quello per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I problemi, le questioni e i temi sono sottoposti all'esame delle Commissioni dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consiglio e dai rispettivi Presidenti ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
3. Le Commissioni analizzano problemi e approfondiscono le questioni e i temi ed esprimono pareri, proposte e suggerimenti finalizzati al miglioramento dell'attività dell'Amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa.
4. Le Commissioni, con voto espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, possono proporre al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di un argomento che sia stato oggetto di esame da parte della Commissione proponente.

Art. 9 – Insediamento delle Commissioni

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dall'esecutività delle delibere di costituzione e nomina, convoca, presiede e insedia le Commissioni.
2. All'inizio della seduta d'insediamento deve essere distribuito e letto il presente Regolamento.

Art. 10 – Elezione del Presidente, Vice-Presidente e Segretario

1. Nell'ambito della seduta d'insediamento si procede all'elezione congiunta, a maggioranza semplice e per voto segreto, di un Presidente, Vice-Presidente e Segretario. Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno essere Consiglieri Comunali. Il Segretario può essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio Comunale.

Art. 11 – Convocazione delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono convocate, sentito il Sindaco o l'Assessore di riferimento, dal Presidente (in sua assenza o mancanza dal Vice-Presidente) che ne fissa l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere inviato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, o 24 ore prima in caso d'urgenza, a tutti i componenti della Commissione interessata, al Sindaco, all'Assessore o Assessori di riferimenti e ai Capi Gruppo Consiliari.
3. Un terzo dei componenti può chiedere al Presidente la convocazione dalla Commissione con una richiesta motivata e una proposta di ordine del giorno. Il Presidente trasmette copia della richiesta agli altri componenti, al Sindaco, agli Assessori interessati e ai Capi Gruppo Consiliari; provvede inoltre alle immediate convocazioni della riunione per una data compresa tra i 15 e i 30 giorni successivi. In caso di omissione provvede il Sindaco negli stessi termini. Alla riunione così convocata la Commissione può decidere, con la maggioranza assoluta dei componenti e con motivazione, che l'argomento proposto non è di pertinenza della Commissione e può decidere quindi di non passare al suo esame.
4. In caso d'inadempienza o non funzionamento le Commissioni sono convocate d'ufficio dal Sindaco.

Art. 12 – Riunioni delle Commissioni

1. Il Sindaco e i Capi Gruppo Consiliari possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto.
2. L'Assessore o gli Assessori di riferimento non possono fare parte della Commissione, ma possono partecipare ai suoi lavori.
3. Le Commissioni, di norma, non si esprimono con un voto.
4. Le Commissioni possono esprimersi con un voto se lo richiede, con motivazione scritta, la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
5. Le riunioni sono regolate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
6. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario, che andrà approvato nella seduta successiva.
7. Il verbale andrà trasmesso al Sindaco e agli Assessori di riferimento.

Art. 13 – Pareri formali delle Commissioni

1. Qualora il Sindaco o il Consiglio Comunale intendano promuovere un parere formale di una Commissione su specifica materia, il Sindaco stesso trasmette al Presidente della Commissione il quesito e la documentazione relativa.

Art. 14 – Riunioni congiunte

1. Argomenti specifici e di particolare rilievo, di competenza di più Commissioni, potranno essere esaminati in seduta congiunta convocata appositamente su richiesta del Sindaco o per decisione dei Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 15 – Svolgimento dell'attività

1. Le riunioni delle Commissioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Le Commissioni potranno avvalersi, in modo coordinato, a seguito di formale assenso del Sindaco o dell'Assessore al Personale e tramite il Segretario Comunale, delle prestazioni dei dipendenti comunali.

Art. 16 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi, dallo Statuto Comunale e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.